



Comune di Leggia

Cantone dei Grigioni

REGOLAMENTO SUL CIMITERO



REGOLAMENTO SUL CIMITERO

L'assemblea del comune Politico di Leggia

- vista la legge Cantonale sull'igiene pubblica del 2 dicembre 1984 [500.000] e l'ordinanza Cantonale sulle sepolture del 27 ottobre 1998 [508.100],

decreta :

Art. 1

Oggetto:

Il presente atto legislativo ha per oggetto la determinazione delle misure intese a regolamentare l'utilizzazione, la manutenzione, l'ordine, la sorveglianza e le tariffe del Cimitero comunale nonché il disciplinamento della polizia funeraria. Sono riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali.

Art. 2

Competenze :

Il cimitero comunale è posto sotto la sorveglianza del Municipio e dei suoi organi; esso vigila per la buona manutenzione, l'ordine e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tema di polizia funeraria.

Art. 3

Delega:

Il Municipio ha la facoltà di delegare alla Pro Cimitero, ad un custode o a terzi la sorveglianza, la manutenzione e le opere da affossatore.

Art. 4

Doveri dell'affossatore:

L'affossatore provvede alle inumazioni e alle esumazioni secondo il regolamento di servizio emanato dal Municipio e a quanto prescritto all'art. 38 del presente regolamento.

Art. 5

Registro inumazioni:

Il Municipio tiene un registro delle inumazioni, dal quale risulti il numero della tomba, cognome nome e paternità del defunto, luogo d'origine, età del defunto in conformità dell'autorizzazione rilasciata dalla Cancelleria comunale. Vi si anoteranno anche eventuali esumazioni straordinarie.

Art. 6

Registro urne cinerarie:

Il Municipio tiene un registro delle urne cinerarie depositate dal quale risulti il numero del loculo o della tomba, nome, cognome, luogo d'origine, anno di nascita e di morte, nonché le indicazioni riguardanti la data d'inizio e di scadenza della concessione Municipale.

Art. 7

Suddivisioni:

L'area del Cimitero comunale è suddivisa in :

- a) campi per sepolture per persone adulte
- b) campi per sepolture per bambini sotto i 10 anni,
- c) loculi per le urne cinerarie,
- d) ossario comunale,

in casi prettamente eccezionali, il Municipio ha facoltà di procedere a sepolture o inumazioni di urne in luoghi non indicati dall'articolo 7.

Art. 8

Sepulture:

Per le sepulture le inumazioni hanno luogo in progressione e con sequenza ordinata dal Municipio: non sono concesse sepulture tra monumenti esistenti. Non si concedono né eccezioni, né spazi a titolo temporaneo o perpetuo.

La concessione di un'inumazione ha la scadenza di 20 anni.

Art. 9

Sepulture per bambini:

Le sepulture dei bambini hanno luogo nel settore apposito stabilito dal Municipio: sarà obbligo dell'affossatore verificare il luogo della sepoltura con la cancelleria comunale.

La concessione di un'inumazione nel campo per bambini, ha una scadenza di 20 anni.

Art. 10

Diritto di superficie:

Con la concessione di una tomba si ottiene unicamente un diritto di superficie e non un diritto di proprietà del terreno: il cimitero comunale è di appartenenza del comune di Leggia quindi non è possibile far valere alcun diritto di alienabilità o di sequestro o qualsiasi altro diritto.

Art. 11

Loculi cinerari:

In ogni loculo possono essere depositate 2 urne cinerarie. Non sono ammessi resti funebri che non siano ceneri. Eventuali resti provenienti da spurghi dovranno essere precedentemente cremati e poi depositi nei loculi.

La concessione di un loculo ha una scadenza di 20 anni.

La scadenza della concessione viene calcolata a partire dalla deposizione della prima urna cineraria.

Art. 12

Sistemazioni di loculi:

I costi per la sigillatura, dell'iscrizione delle epigrafi: nome, cognome, data di nascita e della morte sono a carico del concessionario. Eventuali altre epigrafi devono ottenere l'approvazione preventiva del Municipio.

È pure ammessa la posa di fotoceramiche che dovranno rispettare le prescrizioni in vigore.

Art. 13

Scadenza concessioni loculi:

Trascorso il periodo di concessione, il concessionario sarà preavvisato per iscritto dal Municipio il quale dovrà comunicare le sue volontà: o ritiro delle ceneri o concessione alla deposizione nell'ossario comunale.

Art. 14

Dimensione monumenti funebri:

Per l'allestimento di croci, lapidi, monumenti in pietra naturale posti sulle fosse, l'altezza massima è di 120 cm, larghezza di 70 cm, lunghezza 160 cm.

Art. 15

Ossario Comunale:

Nell'ossario comunale vengono depositati tutti i resti provenienti da esumazioni avvenute nel cimitero di Leggia previa che gli Eredi non diano indicazioni diverse.

Vengono depositate anche ceneri di urne provenienti dal cinerario comunale giunti in scadenza o ceneri provenienti da cremazioni i cui eredi richiedono appositamente la deposizione.

Art. 16

Autorizzazione posa lapidi:

Per la posa di contorni, lapidi, monumenti, croci ecc. è necessario il consenso del Municipio.

Occorre inviare un progetto (disegno) in due copie il quale verrà analizzato e dopo relativa approvazione verrà ritornato munito del visto municipale.

Art. 17

Posa lapidi sui muri:

Sui muri del Cimitero non possono venir posati o traslati monumenti, lapidi, lastre, ecc.

Art. 18

Applicazione:

Le concessioni diventano definitive unicamente dopo il pagamento della tassa prevista.

Il Municipio avrà cura di salvaguardare il più possibile l'estetica e l'ordine. Contro abusi e stonature esso ha il diritto e dovere di intervenire in ogni tempo e di esigere le dovute modifiche, di regola a spesa degli interessati.

Art. 19

Scadenza concessioni monumenti:

Trascorso il periodo di concessione (20 anni) il diritto di superficie cessa.

A questo punto il terreno ritorna di dominio del Comune quindi di gestione Municipale il quale potrà disporre di come meglio crede.

a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove sepolture può lasciare la tomba inalterata tempo indeterminato

b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese, all'allontanamento in discarica del monumento funebre ed alla relativa riesumazione dei resti esistenti spurgando il campo cimiteriale.

Il Municipio ha l'obbligo di contattare gli Eredi indicando le intenzioni e permettere loro di:

- asportare il monumento funebre qualora ne fossero interessati
- indicare la destinazione dei resti
- depositare i resti nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione

Importante: non viene concessa la possibilità di deporre le ceneri di resti esumati nei loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa se il loculo è già esistente ed occupato da un'altra urna.

Art. 20

Veto lavori:

E' vietato lavorare lapidi, monumenti funebri o altro all'interno del Cimitero. Fanno eccezione opere di restauro e di riferimento che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

Alla vigilia della Festa di Ognissanti, è proibito nel Cimitero qualsiasi lavoro che ecceda la solita pulizia ed ornamento delle tombe.

Art. 21

Disposizioni:

Le croci, le lapidi, i monumenti funebri dovranno essere posati in modo da non poter costituire pericoli per nessuno o provocare danni a terze persone. Sono vietati i cancelli, le croci ecc. a punte aguzze.

Ogni danno di qualsiasi specie che potesse derivare dalla costruzione, dalla posa o conformazione di monumenti, lapidi ecc. è a carico di chi lo cagiona, in ultima analisi del proprietario cui appartengono le opere. Il Comune non si assume responsabilità alcuna per danni provocati da terzi a lapidi o monumenti eretti nel Cimitero.

Art. 22

Pulizia:

Il Cimitero va tenuto costantemente pulito in tutta la sua estensione.

Materiali e detriti di ogni sorta dipendenti da lavori nel Cimitero vanno man mano asportati dagli interessati, in modo che non si verifichi mai ingombro alcuno. Anche le adiacenze sono da mantenere pulite e decenti.

Art. 23

Coltivazione fiori ed arbusti :

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori e arbusti sempreverdi purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con il fusto o con il fogliame al di fuori del perimetro assegnato e di un'altezza massima di 1.20 m.

In caso contrario o quando queste coltivazioni fossero di impedimento alla viabilità nel Cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati adotta gli opportuni provvedimenti. È vietata in ogni modo la piantagione di alberi d'alto fusto.

Art. 24

Manutenzioni monumenti, lapidi ecc. :

La regolare manutenzione di monumenti, lapidi, croci ecc. è a carico dei proprietari / concessionari. Quando tale manutenzione facesse difetto, il Municipio provvederà d'ufficio a spese dei proprietari.

Art. 25

Accesso al Cimitero:

Di regola è vietato l'ingresso al Cimitero ai fanciulli che non sono accompagnati da persone adulte. È assolutamente vietato l'introduzione di animali (in particolar modo dei cani) nel cimitero.

Art. 26

Servizio funerario:

Il servizio funerario è lasciato alla cura dei parenti del defunto o di chi per essi, tenor consuetudine. Il Municipio provvede solo nei casi in cui il defunto non ha chi se ne interessi.

Esso cura l'osservanza delle prescrizioni legali, dei regolamenti e provvede per l'ordine e la viabilità.

Art. 27

Permessi sepolture ed esumazioni:

Nessuna salma potrà essere tumulata, dissepolta, esumata, asportata dal Cimitero o dal Comune senza il consenso del Municipio.

Il linea di massima per l'inumazione di abitanti del paese e quivi decessi è richiesto solo l'annuncio alla Cancelleria comunale con la presentazione del certificato medico di morte. La Cancelleria comunale, rispettivamente il Municipio, provvederanno quindi, tramite l'affossatore a far preparare la fossa per l'inumazione.

Art. 28

Permessi per depositare le urne cinerarie:

Per depositare le urne cinerarie nei loculi cinerari o nelle tombe è necessario il consenso del Municipio. La data e l'ora della deposizione dovranno essere comunicati alla cancelleria. Non è prevista la presenza di un Ufficiale del comune.

Art. 29

Diritto ad inumazione:

Nel Cimitero comunale sono accolte le salme, le ceneri, le ossa:

- a) di tutte le persone decesse sulla giurisdizione del territorio comunale,
- b) dei patrizi e dei domiciliati, decessi fuori dalla giurisdizione comunale, ritenuto che vengono qui trasportate con il permesso e tenor prescrizioni delle Autorità competenti.

Art. 30

Concessioni Speciali:

In quanto lo spazio lo consenta, è concesso al Municipio di esaudire domande di inumazioni per salme, ceneri e ossa di persone fuori dalle categorie citate all'art. 29 mediante pagamento della tassa prevista.

Art. 31

Struttura feretri:

Le salme vanno rinchiusi in un feretro di legno di facile decomposizione. Non vengono accettati feretri con interni in zinco, o metalli. Al momento della sepoltura i feretri devono essere muniti di coperchio superiore in legno: non vengono fatte eccezioni a queste regole.

Art. 32

Tumulazione in fosse separate:

Ogni feretro deve essere tumulato in fosse separate. È fatta eccezione per la madre e il neonato morti nel momento del parto, nel qual caso le salme possono anche essere composte nel medesimo feretro.

Art. 33

Dimensioni fosse:

Le dimensioni fosse vengono eseguite dall'affossatore in base alle norme igieniche vigenti nel Cantone dei Grigioni.

a) per adulti	1.95 m	lunghezza
	0.75 m	larghezza
	1.60 m	profondità
b) per i bambini	1.60 m	lunghezza
	0.50 m	larghezza
	1.20 m	profondità
c) per le urne cinerarie	0.80 m	profondità

Art. 34

Procedura sepolture:

La procedura di sepoltura sarà scelta dall'affossatore in modo da garantire la miglior esecuzione possibile delle esequie.

Art. 35

Termine per esumazioni:

Nessun'esumazione può avvenire prima dei trascorsi 20 anni dalla concessione. Eccezioni a questo articolo possono essere concesse dal Municipio previa ottenimento del permesso emanato dal Dipartimento di Sanità e previa che vengano fornite precise garanzie di ottima esecuzione dei lavori di spurgo.

Art. 36

Abbandono loculo cinerario:

Coloro che intendono ritirare urne cinerarie presenti in un loculo la cui concessione non è ancora scaduta dovranno fare richiesta scritta al Municipio. La concessione dell'abbandono preclude la sostituzione a nuovo della lastra cineraria in pietra naturale a spese degli eredi.

Art. 37

Segnaletica:

Non è prevista dal Municipio una segnaletica in loco per la disposizione delle tombe. Viene applicata la disposizione contenuta nei piani depositati in cancelleria.

Art. 38

Sorveglianza :

La sorveglianza del cimitero comunale è di competenza del Municipio per il tramite del suo capo dicastero. Essa può essere delegata a terzi. In ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti norme:

- l'esecuzione di opere di affossatore in base alle disposizioni Municipali
- la tenuta e l'aggiornamento dei registri inerenti i decessi e le inumazioni in cimitero
- il rispetto delle norme contemplate nel regolamento del cimitero

Art. 39

Infrazioni:

Qualsiasi azione non conforme al presente regolamento costituisce infrazione al medesimo ed è punibile dal Municipio con una multa da fr. 50.00 a fr. 500.00 da raddoppiarsi in caso di recidiva. È inoltre riservata l'azione civile e quella penale.

Art. 40

Tasse:

Sepulture di bambini: esente tassa

Sepulture di salme:

sfr. 500.00 di cui art. 29 (domiciliati)
sfr. 1'000.00 di cui art. 30 (non domiciliati)

Loculi cinerari:

sfr. 500.00 di cui art. 29 (domiciliati)
sfr. 350.00 per seconda urna di cui art. 29 (domiciliati)
sfr. 1'000.00 di cui art. 30 (non domiciliati)
sfr. 750.00 per seconda urna di cui art. 30 (non domiciliati)

Sepoltura di urne sopra salma:

sfr. 350.00 per ogni urna deposta di cui art. 29 (domiciliati)
sfr. 1'000.00 di cui art. 30 (non domiciliati)

Tomba per sole urne:

sfr. 500.00 di cui art. 29 (domiciliati)
sfr. 350.00 per ogni urna deposta di cui art. 29 (domiciliati)
sfr. 1'000.00 di cui art. 30 (non domiciliati)
sfr. 750.00 per ogni urna deposta di cui art. 30 (non domiciliati)

Posa monumenti:

Sfr. 100.00 per approvazione progetto

Art. 41

Applicazione:

Il presente regolamento viene applicato immediatamente dopo l'approvazione dell'Assemblea Comunale di Leggia e relativa ratifica da parte dell'Autorità Cantonale.

Esso sostituisce ed annulla il vecchio regolamento approvato il 29.09.1983.

Art. 42

Diatrìbe:

Per quanto non previsto dal presente regolamento è facoltà del Municipio di decidere i casi controversi e provvedere nel miglior modo per rispettare l'ordine ed il decoro del cimitero comunale.

Così approvato dall'Assemblea comunale del 14 luglio 2010

IL MUNICIPIO

il sindaco

la segretaria

Erem Biondini

Lafranchi Mariella